

Causa C-379/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

11 agosto 2020

Giudice del rinvio:

Østre Landsret (Corte regionale dell'Est, Danimarca)

Data della decisione di rinvio:

3 luglio 2020

Ricorrente:

B

Resistente:

Udlændingenævnet (commissione per i ricorsi in materia di immigrazione)

Oggetto del procedimento principale

La presente causa ha ad oggetto il diniego di ricongiungimento familiare tra il cittadino turco B e suo padre, F, anch'egli cittadino turco, che ha ottenuto, il 13 ottobre 2003, un permesso di soggiorno in Danimarca e possiede, dal 2 dicembre 2013, un permesso di soggiorno a tempo indeterminato in Danimarca.

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione della regola di standstill di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, come interpretata in particolare dalle sentenze della Corte del 12 aprile 2016, Genc, C-561/14, EU:C:2016:247, e del 10 luglio 2019, A, C-89/18, EU:C:2019:580.

Articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

Se l'articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, allegata all'Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963, osti all'introduzione e all'applicazione di una nuova misura nazionale in base alla quale il ricongiungimento familiare tra un cittadino turco economicamente attivo, soggiornante legalmente nello Stato membro interessato, e suo figlio, che ha compiuto 15 anni, presuppone che depongano a suo favore ragioni assai specifiche, in particolare la considerazione dell'unità familiare e quella dell'interesse superiore del minore.

Disposizioni di diritto dell'Unione fatte valere

Accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall'altro, e che è stato concluso, approvato e confermato a nome della Comunità con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (in prosieguo: l'«Accordo di associazione»); articoli 6 e 13.

Protocollo addizionale del 23 novembre 1970 all'accordo di Ankara, concluso, approvato e confermato a nome della Comunità dal regolamento (CEE) n. 2760/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972; articolo 41, paragrafi 1 e 2.

Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione nell'ambito dell'accordo di Ankara (in prosieguo: la «decisione n. 1/80»); articolo 13.

Direttiva 2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare (in prosieguo: la «direttiva sul ricongiungimento familiare») (GU 2003, L 251, pag. 12); considerando 3, 4 e 12; articolo 4, paragrafo 1, lettere da b) a d), paragrafo 2, lettera a), e paragrafi 5 e 6.

Parlamento europeo /Consiglio, C-540/03, EU:C:2006:429; punti da 61 a 66, da 68 a 71 e da 73 a 74.

Dogan, C-138/13, EU:C:2014:2066; punti da 37 a 39.

Noorzia, C-338/13, EU:C:2014:2092; punti da 15 a 16.

Genc, C-561/14, EU:C:2016:247; punti da 55 a 56 e da 60 a 67.

A, C-89/18, EU:C:2019:580; punti da 34 a 43 e da 45 a 47.

Disposizioni di diritto nazionale

Contesto normativo

Udlændingeloven (legge sugli stranieri), legge consolidata n. 1022 del 2 ottobre 2019, articolo 9, paragrafo 1, punto 2:

«Può essere rilasciato un permesso di soggiorno, su richiesta:

(...)

2) al figlio minore non coniugato di età inferiore ai 15 anni di una persona che risiede permanentemente in Danimarca o al suo coniuge, purché il figlio risieda con il genitore che ne abbia l'affidamento e non abbia fondato una propria famiglia mediante una regolare convivenza, e purché detta persona residente permanentemente in Danimarca

(...)

e) abbia un permesso di soggiorno a tempo indeterminato o un permesso di soggiorno che consenta il soggiorno permanente»,

Articolo 9 c, paragrafo 1, prima frase, della legge sugli stranieri:

«Un permesso di soggiorno può essere rilasciato, a richiesta, ad uno straniero qualora depongano a favore del suo rilascio ragioni assai specifiche, in particolare la considerazione dell'unità familiare e, se lo straniero è minore di 18 anni, dell'interesse superiore del minore».

Lavori preparatori delle disposizioni di legge pertinenti

La disposizione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri è stata modificata e sostituita con la formulazione attualmente in vigore nel 2004. In forza di tale modifica l'età limite per il ricongiungimento familiare con i figli è stata abbassata da 18 anni a 15 anni.

Il punto 3.1 delle osservazioni generali sulla proposta di legge contiene una motivazione più dettagliata di tale abbassamento. L'obiettivo di un siffatto abbassamento del limite di età per il ricongiungimento familiare dei figli è di contrastare sia i cosiddetti viaggi rieducativi (affinché i figli siano educati e plasmati secondo i valori e le norme del paese di origine) sia le situazioni in cui i genitori scelgono volontariamente di lasciare un figlio nel paese di origine finché questi non sia quasi adulto, il che, secondo il legislatore, nuocerebbe alla possibilità di integrazione. Tuttavia, ragioni assai specifiche possono comportare la concessione di una deroga a tale requisito di età.

Dalle osservazioni particolari sulla proposta di legge in relazione alla modifica dell'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri, risulta, tra l'altro, che tale proposta implica che condizione per il rilascio di un permesso di

soggiorno ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, è che il minore abbia meno di 15 anni al momento della domanda e che tale condizione è valida per tutti. Tuttavia, potrebbero sussistere, in taluni casi eccezionali, ragioni assai specifiche che consentono di autorizzare il ricongiungimento familiare di un minore in Danimarca, anche se questi non soddisfa la condizione di non aver compiuto 15 anni al momento della domanda. Ciò si verificherebbe qualora il diniego di ricongiungimento familiare fosse contrario agli obblighi internazionali della Danimarca, in particolare alla CEDU, ad esempio quando la persona residente in Danimarca è un rifugiato o un beneficiario di uno status di protezione equivalente. Poi, potrebbero sussistere altri motivi umanitari molto specifici, in particolare una malattia o un handicap gravi. Inoltre, nell'ambito della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia, l'interesse superiore del minore potrebbe implicare che il ricongiungimento familiare debba essere autorizzato in Danimarca, anche se, alla data della domanda, il minore abbia un'età pari o superiore ai 15 anni.

L'articolo 9 c della legge sugli stranieri è stato modificato dalla legge n. 567 del 18 giugno 2012. Dai lavori preparatori della legge di modifica risulta che la ratio della modifica era di chiarire la possibilità di concedere un permesso di soggiorno ai minori che hanno compiuto i 15 anni di età e di precisare la prassi per valutare l'interesse superiore del minore in siffatte situazioni. Dalle osservazioni particolari alla proposta di legge risulta, tra l'altro, che la disposizione modificata precisa che l'interesse superiore del minore si inserisce nell'ambito della valutazione della questione se ragioni assai specifiche depongano a favore della concessione di un permesso di soggiorno nel caso di uno straniero di età inferiore ai 18 anni. Risulta, inoltre, che si tratta di una precisazione del diritto applicabile e che tale disposizione sarà applicata come in precedenza.

Informazioni statistiche

Per quanto riguarda l'articolo 9 c, paragrafo 1, della legge sugli stranieri, sono state fornite nell'ambito del presente procedimento le seguenti informazioni statistiche:

Numero di autorizzazioni e di dinieghi comunicati dall'Udlændingestyrelsen (Ufficio per l'immigrazione) relativamente alla prima presentazione della domanda, tra il 1° gennaio 2012 e il 10 ottobre 2018, ai sensi dell'articolo 9 c, paragrafo 1, [della legge sugli stranieri] ai figli minori di età pari o superiore a 15 anni alla data della domanda, ripartiti tra le 5 nazionalità con il maggior numero di domande nel periodo in questione									
Nazionalità del richiedente	Esito del procedimento	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018*	1 alt
Siria	Autorizzazioni	6	19	125	412	173	90	45	870
	Dinieghi	1	3	5	24	27	38	28	126
Totale Siria		7	22	130	436	200	128	73	996
Somalia	Autorizzazioni		7	17	12	13	12	7	68

	Diniego	3	13	22	18	26	15	10	107
Totale Somalia		3	20	39	30	39	27	17	175
Apolidi*	Autorizzazioni	1		14	61	27	17	10	130
	Diniego		1	2	3	5	10	7	28
Totale apolidi*		1	1	16	64	32	27	17	158
Eritrea	Autorizzazioni	1	1	1	3	17	26	15	64
	Diniego				1	3	22	11	37
Totale Eritrea		1	1	1	4	20	48	26	101
Turchia	Autorizzazioni		5	29	2		1	4	41
	Diniego	11	18	3	10	4	6	2	54
Totale Turchia		11	23	32	12	4	7	6	95
Altre nazionalità	Autorizzazioni	32	60	67	46	36	44	23	308
	Diniego	25	58	49	45	45	56	25	303
Totale altre nazionalità		57	118	116	91	81	100	48	611
Totale		80	185	334	637	376	337	187	2 136
* Periodo tra il 1° gennaio e il 10 ottobre 2018.									
** Compresi palestinesi apolidi.									
[omissis: informazioni relative alla base dell'estrazione dei dati]									

Dalla cosiddetta banca dati degli stranieri, nell'ambito del Danmarks Statistik (Istituto nazionale di statistica danese), risulta che la percentuale dei migranti tra i 20 e i 24 anni che hanno completato in Danimarca un ciclo di istruzione secondaria o superiore nel corso del 2018 è pari al 56 % per il gruppo di persone che avevano un'età compresa tra 0 e 15 anni al momento dell'immigrazione e al 10 % per il gruppo di persone che avevano almeno 16 anni al momento dell'immigrazione. La quota dei migranti di età compresa tra 25 e 29 anni che hanno completato, nel corso del 2018, un ciclo di istruzione secondaria o superiore in Danimarca è pari al 65 % per il gruppo di persone che avevano un'età compresa tra 0 e 15 anni al momento dell'immigrazione e del 19 % per il gruppo di persone che avevano almeno 16 anni al momento dell'immigrazione.

Breve esposizione dei fatti e procedimento principale

- 1 B, nato il 5 agosto 1994 in Turchia, ha presentato, il 31 gennaio 2012, presso l'Ufficio per l'immigrazione danese (Udlændingestyrelsen), una domanda di ricongiungimento familiare in Danimarca con il padre, F, nato in Turchia il 20 settembre 1972, il quale è titolare, dal 13 ottobre 2003, di un permesso di

soggiorno in Danimarca e, in particolare, dal 2 dicembre 2013, di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato.

- 2 B è nato a Haymana, in Turchia, e, sulla base delle informazioni fornite dal padre, l'Ufficio per gli stranieri ha considerato che, alla data della sua domanda, egli risiedeva con il nonno paterno e con la madre a Haymana, dove aveva anche due fratelli. Egli ha frequentato per otto anni la scuola pubblica in Turchia. È controverso nel procedimento principale se B abitasse a Haymana con la madre, che si era risposata, ma è possibile che abitassero nella stessa città. F è giunto per la prima volta in Danimarca il 1° dicembre 2000. Il 25 giugno 2010 gli è stato rilasciato un visto per la Danimarca valido fino al 25 settembre 2010. Il 28 giugno 2010 egli è entrato in Danimarca ed è nuovamente uscito dal paese l'11 agosto 2010. F è nato ad Ankara, in Turchia, e ha vissuto con B nel periodo compreso tra il 1994 e il 2003.
- 3 Il 6 novembre 2012, l'Ufficio per l'immigrazione, in applicazione dell'articolo 9 c, paragrafo 1, della legge sugli stranieri, ha respinto la domanda di ricongiungimento familiare di B. Tale diniego era motivato dall'assenza di ragioni assai specifiche, in particolare la considerazione dell'unità familiare e quella dell'interesse superiore del minore, che deponessero a favore della concessione di un permesso di soggiorno ai sensi di tale disposizione. Al momento della domanda B aveva circa 17 anni e mezzo e non aveva quindi diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, punto 2.
- 4 Tale diniego è stato oggetto, il 5 gennaio 2017, di un reclamo presso l'Udlændinge- og Integrationsministeriet (Ministero dell'Immigrazione e dell'Integrazione) che l'ha trasmesso, il 30 gennaio 2017, all'Ufficio per l'immigrazione chiedendogli di valutare il diritto di soggiorno di B sulla base dell'accordo di associazione. Con decisione del 5 luglio 2017, l'Ufficio per l'immigrazione ha informato B che non occorreva proseguire il procedimento alla luce della sentenza Dogan.
- 5 B ha impugnato la decisione di diniego dell'Ufficio per l'immigrazione dinanzi alla commissione per i ricorsi in materia di immigrazione (Udlændingenævnet), la quale ha confermato, il 15 gennaio 2018, tale decisione considerando, da un lato, che la sentenza Dogan non conferisce ai familiari di cittadini turchi economicamente attivi che risiedono nel territorio nazionale un diritto al ricongiungimento familiare più ampio di quello previsto dalla legge sugli stranieri, dal momento che nelle singole disposizioni di tale normativa è già previsto che la considerazione degli impegni internazionali della Danimarca — ivi comprese le decisioni della Corte di giustizia dell'Unione europea — debba far parte della valutazione e che ai requisiti si possa derogare se sussistono ragioni assai specifiche, cosicché ai sensi della legge sono prese in considerazione le circostanze specifiche del singolo caso, e, dall'altro, che la decisione dell'Ufficio per l'immigrazione era stata presa sulla base di una ponderazione e di una valutazione dell'effettiva sussistenza di siffatte ragioni assai specifiche, il che non si verificava nel caso di specie.

- 6 Il 5 gennaio 2017, B ha proposto dinanzi al Københavns Byret (Tribunale municipale di Copenaghen) un ricorso diretto ad ottenere che l'Ufficio per l'immigrazione gli riconoscesse il diritto di soggiorno in Danimarca secondo le norme del diritto dell'Unione. La causa è stata rinviata dinanzi all'Østre Landsret sulla base di una norma processuale di diritto nazionale, pertanto l'Østre Landsret statuisce in primo grado. Ad avviso dell'Østre Landsret la controversia principale verte unicamente sulla questione se l'abbassamento da 18 anni a 15 anni del limite di età previsto all'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri, avvenuto nel 2004, per i richiedenti un permesso di soggiorno in Danimarca sul presupposto di genitori ivi residenti, sia applicabile nel caso di B, in particolare, qualora tale disposizione sia letta in combinato disposto con l'articolo 9 c, paragrafo 1, prima frase, di detta legge. Né l'Ufficio per l'immigrazione né la commissione per i ricorsi in materia di immigrazione si sono pronunciati espressamente su tale questione nelle citate decisioni.

Principali argomenti delle parti nel procedimento principale

- 7 È pacifico tra le parti che il padre di B e, pertanto, B, possono avvalersi della regola di standstill di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 e che, in forza di tale regola, la Danimarca è obbligata a non introdurre, all'esercizio da parte di cittadini turchi di un'attività economica in quanto lavoratori in Danimarca, nuove restrizioni più rigorose di quelle esistenti alla data di entrata in vigore della predetta regola, il 1° dicembre 1980, a meno che l'introduzione di siffatte nuove restrizioni non sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale.
- 8 È pacifico, inoltre, tra le parti che il limite dei 15 anni di età previsto all'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri costituisce una nuova restrizione che rientra nella regola di standstill prevista all'articolo 13 della decisione n. 1/80 ed è quindi illegittimo nei limiti in cui si applica per valutare se occorra autorizzare il ricongiungimento familiare tra lavoratori turchi in Danimarca e i loro figli minori, a meno che non sia giustificato da un motivo imperativo di interesse generale e purché sia proporzionato.
- 9 B riconosce che la considerazione invocata dalla commissione per i ricorsi in materia di immigrazione, ossia quella di garantire un'integrazione riuscita, costituisce un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare l'introduzione di nuove condizioni per il ricongiungimento familiare nonostante la regola di standstill di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione.
- 10 La questione principale è dunque se l'introduzione del limite dei 15 anni di età di cui all'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri sia giustificata da un motivo imperativo di interesse generale, in particolare, qualora tale disposizione sia letta in combinato disposto con l'articolo 9 c, paragrafo 1, della medesima legge.

- 11 **B** sostiene che il requisito dei 15 anni di età previsto all'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri è incompatibile con il principio di proporzionalità, in particolare, in combinato disposto con il principio della certezza del diritto, e non può quindi essere ritenuto giustificato dalla considerazione di garantire un'integrazione riuscita. L'integrazione riuscita di un minore in Danimarca non può essere garantita vietandogli totalmente di recarsi in Danimarca quando ha raggiunto una certa età, indipendentemente dal fatto che l'età del minore incida sull'integrazione e sia più facile per i bambini piccoli integrarsi e apprendere il danese rispetto a bambini quasi adulti.
- 12 Una norma di divieto in forza della quale i figli minori di età pari o superiore ai 15 anni non sono considerati capaci di integrarsi in Danimarca per il solo fatto di essere cresciuti e di aver frequentato la scuola prevalentemente nel paese d'origine non è compatibile con le citate sentenze della Corte di giustizia Genc e A, in quanto una norma siffatta riguarda i legami del minore con il suo paese d'origine ed esclude a priori la sua integrazione riuscita in Danimarca. Infatti, un siffatto requisito di età non è idoneo a preservare la considerazione di garantire un'integrazione riuscita, semplicemente perché esclude qualsiasi valutazione concreta della possibilità che il minore potrà conseguire un'integrazione riuscita in Danimarca.
- 13 Una volontà generale di garantire il ricongiungimento familiare dei figli nei primi anni di vita, in modo da consentire loro di acquisire a scuola l'istruzione e le competenze linguistiche necessarie e, pertanto, di integrarsi più facilmente, non può giustificare che il diritto di un lavoratore turco di beneficiare del ricongiungimento familiare con il figlio minore sia limitato da una norma che priva il singolo lavoratore del diritto di portare il proprio figlio con sé in Danimarca per il solo motivo che quest'ultimo ha compiuto i 15 anni di età. Tale interpretazione è corroborata dalla direttiva sul ricongiungimento familiare.
- 14 Pertanto, dalla direttiva sul ricongiungimento familiare, letta alla luce della giurisprudenza della Corte, risulta che il ricongiungimento familiare è uno strumento necessario per permettere la vita familiare e contribuisce a facilitare l'integrazione dei cittadini di paesi terzi negli Stati membri. Inoltre, tale direttiva fissa in modo tassativo i limiti all'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare che gli Stati membri sono autorizzati a introdurre.
- 15 Più precisamente, se ne può dedurre che motivi imperativi di interesse generale, tra i quali figura quello di garantire un'integrazione riuscita, possono giustificare il fatto che uno Stato membro subordini la concessione dell'autorizzazione al ricongiungimento familiare di cittadini di paesi terzi con i loro figli minori alla condizione che il padre o la madre del minore in Danimarca, vale a dire la persona di riferimento in tale Stato membro, 1) abbia vissuto in tale Stato membro per un periodo non superiore a due anni, 2) disponga di un alloggio adeguato, 3) abbia risorse stabili e regolari sufficienti per mantenere se stesso e i suoi familiari, e 4) assuma l'obbligo di soddisfare le misure di integrazione stabilite dallo Stato

membro, mentre gli Stati membri sono sempre obbligati a tenere nella dovuta considerazione l'interesse superiore dei minori.

- 16 La direttiva sul ricongiungimento familiare contiene, inoltre, due regole di standstill, le quali prevedono che uno Stato membro possa mantenere una normativa che richieda la valutazione dell'integrazione dei minori di età superiore a 12 anni o la presentazione di una domanda prima che il minore raggiunga l'età di 15 anni, a condizione che tale normativa fosse in vigore in detto Stato membro alla data della trasposizione della direttiva, conformemente all'articolo 4, paragrafi 1 e 6, in combinato disposto con i punti 85 e 88 della sentenza Parlamento europeo/Consiglio, C-540/03, EU:C:2006:429. Tali deroghe alla norma generale di cui alla direttiva sul ricongiungimento familiare, secondo la quale i figli minori devono beneficiare del diritto al ricongiungimento familiare con i loro genitori, sono state inserite al fine di riflettere la volontà di alcuni Stati membri di assicurare il ricongiungimento familiare dei minori nei primi anni di vita per consentire loro di acquisire a scuola l'istruzione e le competenze linguistiche necessarie.
- 17 Per valutare la portata della considerazione di garantire un'integrazione riuscita, è decisiva la circostanza che la direttiva sul ricongiungimento familiare introduce soltanto una regola di standstill che consente agli Stati membri di mantenere una normativa che impone la presentazione della domanda prima che il minore raggiunga l'età di 15 anni, ma, d'altro canto, non include, tra le condizioni per il ricongiungimento familiare che gli Stati membri sono generalmente autorizzati ad introdurre anche dopo l'entrata in vigore della direttiva, un limite di età per i figli minori. Il diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori istituito dalla direttiva sul ricongiungimento familiare non può essere limitato a posteriori dalla volontà di assicurare il ricongiungimento familiare dei minori nei primi anni di vita, di modo che essi possano essere integrati più facilmente. In altri termini, una siffatta volontà non può essere qualificata come motivo imperativo di interesse generale. Parimenti, la volontà di assicurare il ricongiungimento familiare dei minori nei primi anni di vita, in modo da essere integrati più facilmente, non può giustificare una limitazione del diritto al ricongiungimento familiare che è implicitamente istituito, per quanto riguarda la Danimarca, con la regola di standstill di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80.
- 18 Il requisito dei 15 anni di età è, altresì, contrario al principio di proporzionalità, nonostante la sua modifica ad opera dell'articolo 9 c, paragrafo 1, della legge sugli stranieri, in quanto, nell'ambito della valutazione ai sensi dell'articolo 9 c, paragrafo 1, della medesima legge, occorrerebbe fondarsi su criteri volti a determinare se il minore presenti un collegamento con il suo paese d'origine, in particolare se in tale paese vi siano persone che si prendono cura di lui, così da rendere il diniego di permesso di soggiorno contrario alla considerazione dell'interesse superiore del minore. Non è effettuata quindi alcuna valutazione concreta della possibilità che il figlio minore possa integrarsi in Danimarca nonostante abbia raggiunto i 15 anni di età.

- 19 L'articolo 9 c, paragrafo 1, della legge sugli stranieri è, di per sé, pienamente compatibile con l'accordo di associazione, limitandosi ad affermare che la Danimarca è tenuta a rispettare i diritti fondamentali. Se l'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, e l'articolo 9 c, paragrafo 1, della stessa legge vengono letti nel medesimo contesto, ciò comporta che il diritto al ricongiungimento familiare dei figli minori che abbiano compiuto 15 anni è fatto dipendere da una valutazione discrezionale complessiva, che deve essere effettuata alla luce dei criteri che tradizionalmente rientrano nella valutazione della questione se le considerazioni legate all'unità familiare o all'interesse superiore del minore richiedano la concessione di un permesso di soggiorno in Danimarca. Tali criteri non sono rilevanti per determinare se il minore abbia una prospettiva di conseguire un'integrazione riuscita in Danimarca e non possono in alcun caso costituire un parametro in tal senso. L'introduzione di un limite di età, corretto da criteri che, valutati alla luce della considerazione di garantire un'integrazione riuscita, sono privi di senso, diffusi e/o imprecisi, è altresì contraria al principio della certezza del diritto, conformemente al punto 41 della sentenza A.
- 20 **La commissione per i ricorsi in materia di immigrazione** fa valere che l'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri non può essere considerato isolatamente e che il requisito dei 15 anni di età non è quindi assoluto. Dai lavori preparatori risulta che tale disposizione deve essere applicata in combinato disposto con l'articolo 9 c, paragrafo 1, della legge sugli stranieri. Ciò significa che, quando un richiedente non soddisfa il requisito di età previsto all'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri, si applica l'articolo 9 c, paragrafo 1, della medesima legge. L'applicazione di tale disposizione generale di ponderazione implica che le autorità devono procedere al bilanciamento e alla valutazione dell'esistenza di ragioni assai specifiche che depongano comunque a favore della concessione dell'autorizzazione al ricongiungimento familiare di un minore di età superiore a 15 anni.
- 21 La restrizione derivante dal combinato disposto dell'articolo 9 paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri (requisito dei 15 anni di età) e dell'articolo 9 c, paragrafo 1, della medesima legge è giustificata da un motivo imperativo di interesse generale ed è proporzionata, cosicché tale requisito non è contrario alla regola di standstill enunciata all'articolo 13 della decisione n. 1/80.
- 22 In primo luogo, è vero che, sulla base delle sentenze Dogan, Genc e A, il requisito dei 15 anni di età costituisce una restrizione ai sensi della decisione n. 1/80. Tuttavia, tale requisito è giustificato da un motivo imperativo di interesse generale, ossia garantire l'integrazione riuscita, riconosciuto dalle sentenze Dogan e Genc come motivo imperativo di interesse generale.
- 23 In secondo luogo il requisito dei 15 anni di età è idoneo a preservare la considerazione dell'integrazione riuscita del minore. L'abbassamento del requisito di età da 18 a 15 anni avvenuto nel 2004 deve essere letto alla luce della conclusione di una relazione sull'integrazione degli stranieri nella società danese risalente al 2001, da cui risulta che l'integrazione dei migranti provenienti da

paesi terzi era generalmente «negativa» in quanto i migranti originari di paesi terzi avevano difficoltà particolarmente gravi, da un lato, a inserirsi nel sistema formativo e nel mercato del lavoro e, dall'altro, ad acquisire conoscenze sufficienti di danese. Tale relazione, insieme ad altre relazioni ministeriali nonché alle statistiche del Danmarks Statistik, confermerebbero che l'età del minore al momento dell'«immigrazione» riveste un'importanza essenziale per il successivo completamento di una formazione in Danimarca, il che aumenta le possibilità di trovare lavoro e costituisce un parametro delle possibilità del minore di conseguire un'integrazione riuscita in Danimarca.

- 24 Il requisito dei 15 anni di età ha altresì un effetto preventivo volto a dissuadere gli stranieri residenti in Danimarca dal lasciare volontariamente il proprio figlio nello Stato membro d'origine, o con uno dei genitori biologici, o con altri membri della famiglia, fino a quando questi non sia quasi adulto, mentre avrebbe potuto ottenere precedentemente un permesso di soggiorno in Danimarca.
- 25 Il fatto che tale requisito sia, in linea di principio, idoneo a preservare la considerazione relativa all'integrazione riuscita del minore trova il suo fondamento anche nel diritto dell'Unione, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 6, della direttiva sul ricongiungimento familiare e della giurisprudenza della Corte di giustizia e della Corte europea dei diritti dell'uomo (v., in particolare, sentenza della Corte di giustizia del 27 giugno 2006, Parlamento/Consiglio, C-540/03, EU:C:2006:429, e sentenza della Corte EDU del 1° dicembre 2005, Tuquabo-Tekle e a. c. Paesi Bassi, CE:ECHR:2005:1201JUD006066500).
- 26 In terzo luogo, il requisito dei 15 anni di età, in combinato disposto con l'articolo 9 c, paragrafo 1, non eccede quanto necessario per preservare la considerazione menzionata di garantire l'integrazione riuscita del minore. In particolare, tale requisito non è assoluto, poiché l'articolo 9 c, paragrafo 1, di detta legge consente proprio di rilasciare un permesso di soggiorno qualora depongano a favore di tale rilascio ragioni assai specifiche, in particolare la considerazione dell'unità familiare e quella dell'interesse superiore del minore.
- 27 L'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri, in combinato disposto con l'articolo 9 c, paragrafo 1, della medesima legge, non implica «il requisito secondo cui il minore non deve avere legami troppo stretti con il suo paese d'origine se desidera ottenere un permesso di soggiorno in Danimarca», come sostiene B.
- 28 Infine, l'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri, in combinato disposto con l'articolo 9 c, paragrafo 1, della medesima legge, non contiene criteri così diffusi e imprecisi da essere, per tale motivo, sproporzionati e contrari al principio di certezza del diritto sancito dal diritto dell'Unione.

Breve esposizione della motivazione del rinvio

- 29 Nelle sentenze Genc e Dogan, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha dichiarato che le regole di standstill relative alla libera circolazione dei lavoratori di cui all'articolo 13 della decisione n. 1/80 e relative alla libertà di stabilimento di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del protocollo addizionale devono essere interpretate nel senso che esse ostano all'introduzione, da parte di uno Stato membro, di nuove restrizioni all'accesso al ricongiungimento familiare con i figli o con il coniuge provenienti dalla Turchia.
- 30 La Corte di giustizia ha altresì dichiarato che, oltre ai motivi enunciati all'articolo 14 della decisione n. 1/80, vi è una possibilità di giustificare nuove restrizioni per motivi imperativi di interesse generale, tra cui la considerazione dell'integrazione riuscita. Occorre, tuttavia, che il nuovo ulteriore requisito o i nuovi ulteriori requisiti siano idonei a conseguire il suddetto obiettivo e non debbano eccedere quanto necessario per il suo raggiungimento. Nella sentenza Genc, la Corte di giustizia ha ritenuto che una norma quale quella dei due anni che, all'epoca di cui trattavasi, era prevista dalla legge sugli stranieri in relazione al ricongiungimento familiare con i figli, non era idonea a conseguire l'obiettivo dell'integrazione perseguito. La Corte, tuttavia, non si è pronunciata più dettagliatamente sui criteri in base ai quali si debba giudicare se requisiti aventi l'obiettivo dichiarato di conseguire l'integrazione riuscita siano idonei a tal fine e non eccedano quanto necessario per il suo raggiungimento.
- 31 Infine, nella sentenza A, la Corte ha dichiarato che l'articolo 13 della decisione n. 1/80 deve essere interpretato nel senso che un provvedimento nazionale che subordini il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco residente legalmente nello Stato membro interessato e il proprio coniuge alla condizione che i legami dei coniugi con tale Stato membro siano più forti di quelli che essi intrattengono con uno Stato terzo costituisce una nuova restrizione ai sensi di tale disposizione e che una restrizione siffatta non è giustificata.
- 32 In linea di principio, si deve ritenere che la considerazione di un'integrazione riuscita in Danimarca sia favorita se un minore arriva in tale paese il prima possibile, in modo da compiere gran parte della propria crescita, compreso il percorso scolastico e formativo, e che un limite di età possa avere l'effetto di promuoverla.
- 33 Il limite dei 15 anni di età introdotto dalla Danimarca all'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri non è assoluto, poiché ai sensi dell'articolo 9 c, paragrafo 1, prima frase, di tale legge può essere rilasciato un permesso di soggiorno a un minore di età inferiore a 18 anni qualora depongano a favore del suo rilascio ragioni assai specifiche, in particolare la considerazione dell'unità familiare e quella dell'interesse superiore del minore.
- 34 A tale riguardo, i lavori preparatori dell'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge sugli stranieri, relativi all'applicazione dell'articolo 9 c, paragrafo 1, nulla

dicono riguardo alla considerazione dell'integrazione riuscita, sebbene si affermi che la disposizione di cui all'articolo 9 c, paragrafo 1, possa essere applicata quando gli obblighi internazionali della Danimarca, e in particolare l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, rendono necessaria l'autorizzazione al ricongiungimento familiare.

- 35 Non è quindi chiaro se l'articolo 13 della decisione n. 1/80, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell'associazione, osti ad una norma quale l'articolo 9, paragrafo 1, punto 2, della legge danese sugli stranieri, in combinato disposto con l'articolo 9 c, paragrafo 1, prima frase, della medesima legge, in base alla quale il ricongiungimento familiare tra un cittadino turco economicamente attivo, soggiornante legalmente nello Stato membro interessato, e suo figlio, che ha compiuto 15 anni, presuppone che depongano a suo favore ragioni assai specifiche, in particolare la considerazione dell'unità familiare e quella dell'interesse superiore del minore.
- 36 Alla luce delle considerazioni che precedono, l'Østre Landsret ritiene necessario sottoporre la suesposta questione pregiudiziale alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

DOCUMENTO D'INFORMAZIONE